

**Codice civile svizzero (Educazione non violenta):
avvio della procedura di consultazione**

Codice civile (CC; RS 210)	
Diritto in vigore	Avamprogetto
<p>Art. 302</p> <p>1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale.</p> <p>2 Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'adeguata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.</p> <p>3 A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.</p>	<p>Art. 302</p> <p>1 I genitori devono educare il figlio secondo la loro condizione, promuovendone e proteggendone lo sviluppo fisico, intellettuale e morale. In particolare devono educarlo senza ricorrere a punizioni corporali e ad altre forme di violenza degradante.</p> <p>2 Essi devono procurare al figlio, particolarmente se infermo di corpo o di mente, un'adeguata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle sue attitudini e inclinazioni.</p> <p>3 A tal fine, essi devono cooperare appropriatamente con la scuola e, ove le circostanze lo richiedano, con le istituzioni pubbliche e d'utilità pubblica per l'aiuto alla gioventù.</p> <p>4 I Cantoni provvedono affinché, in caso di difficoltà educative, i genitori e il figlio possano rivolgersi, insieme o separatamente, a consultori.</p>